



SILVIA RUSCIANO

**Considerazioni sparse su alcune novità del processo esecutivo:
espropriazione presso terzi, abrogazione della spedizione in forma esecutiva e sospensione
del termine di efficacia del precetto *ex art. 492 bis c.p.c.***

Lo scritto riproduce la relazione svolta all'incontro di studi sulle riforme del processo civile in collaborazione con S.S.M. sede di Napoli, con particolare riguardo ad alcuni aspetti del processo esecutivo. Nell'ampio contenitore della l. 206/2021, il legislatore ha inserito disposizioni immediatamente operanti relativamente alla sola espropriazione presso terzi; per altre (come l'abrogazione della formula esecutiva o la sospensione del termine di efficacia del precetto laddove sia proposta istanza *ex art. 492 bis c.p.c.*), invece, ha preferito dettare i principi di massima, oggi riempiti di contenuto dal d. lg. n. 149 del 10 ottobre 2022.

This paper was delivered at the study meeting on the law reform of civil justice organised in cooperation with the Italian School for the Judiciary, seat of Naples. Within the large container of the l. 206/2021, the legislator has inserted immediately effective provisions relating artt. 543 e ss. c.p.c.; for others (such as the abrogation of the executive formula or the suspension of the term of effectiveness of the precept where an application is proposed pursuant to art. 492 *bis* of the Code of Civil Procedure), however, he preferred to dictate the general principles, now filled with content by the d.lg. no. 149 of 10 October 2022.

Sommario: 1. Premessa; 2. Le modifiche all'espropriazione presso terzi; 3. La abrogazione della spedizione in forma esecutiva; 4. La sospensione del termine di efficacia del precetto e la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. (art. 492-bis c.p.c.); 5. Un giudizio di valore.

1. Premessa

All'indomani dell'approvazione e della pubblicazione in Gazzetta del d.lg. n. 149 del 10 ottobre 2022¹ di riforma del processo civile - ultimo atto del Consiglio dei Ministri guidato da Draghi - si pone il problema di leggere, interpretare e anche valutare, seppure a caldo, alcune novità in materia esecutiva.

Invero, per quanto attiene il processo esecutivo², nell'ambito dell'ampio contenitore della l. 206/2021 (*"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della*

* Relazione tenuta all'incontro del 26 ottobre 2022 SSM – Formazione Corte d'Appello di Napoli.

¹ In G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.

² Tra i commenti sulla l. n. 206/2021, in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, con riferimento al processo esecutivo R. D'ALONZO, *La nuova disciplina dell'esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura*, in *Riv. esec. forz.*, 1/2022, pp. 12 ss.; F. DE SANTIS, *Vecchi problemi e nuove prospettive del processo esecutivo nell'epoca della ripresa e della resilienza*, *ivi*, pp. 1 ss.; A. CRIVELLI-E. MERCURIO, *Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni*

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), il legislatore ha inserito disposizioni immediatamente operanti relativamente alla sola espropriazione presso terzi e già in vigore dal 22 giugno scorso; per altre, invece, ha preferito dettare i principi di massima, oggi riempiti di contenuto dal decreto legislativo citato, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo giugno 2023³.

Le lenti da indossare sono quelle di chi vuole credere che attraverso tali riforme si riesca (finalmente!) a raggiungere l’obiettivo di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”⁴, e del procedimento esecutivo in particolare: primo fra tutti, quindi, il patologico ritardo di risposta alla richiesta di giustizia ed alla soddisfazione del diritto, con conseguente *vulnus* al principio–bandiera che guida il nostro legislatore del giusto processo civile, dell’effettività di tutela giurisdizionale e di ragionevole durata.

Più nel dettaglio:

- per l’espropriazione presso terzi l’art. 1, comma 29, della l. n. 206/2021 modifica parzialmente l’art. 26-bis, primo comma, c.p.c. (competenza per territorio laddove l’esecutato sia una pubblica amministrazione) e, con il comma 32 dell’art. 1 citato, si aggiungono il quinto ed il sesto comma all’art. 543 c.p.c., amplificando così il principio dell’impulso di parte già previsto dalla l. 164/2014 e disponendo che “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”; “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

- per il processo esecutivo in generale, i principi e criteri direttivi dettati dal legislatore delegante sono riassunti nell’art. 1, comma 12 della legge e concernono, per quanto qui interessa: a) l’abrogazione della formula esecutiva; b) la sospensione dell’efficacia del termine di cui all’art. 481, primo comma, c.p.c. nell’ipotesi di istanza per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare.

in tema di processo esecutivo, ivi, 2021, pp. 1015 ss.; M. PILLONI, *L’esecuzione forzata nell’epoca della riforma perenne: le innovazioni prospettate dalla legge delega n. 206/2021*, in *Judicium*, 2022, pp. 149 ss.

³ La disciplina transitoria prevede che le disposizioni del decreto relative al processo esecutivo entrano in vigore il 30 giugno 2023 e, salvo che non sia diversamente disposto, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

⁴ Art. 1, l. 26 novembre 2021 n. 206.

2. Le modifiche all'espropriazione presso terzi

Nel contenitore eterogeneo della l. 206/2021 ritroviamo disposizioni relative all'espropriazione presso terzi di immediata e diretta applicazione ed oggi già vigenti: forse perché ritenute più urgenti e, soprattutto, isolabili rispetto all'intero contesto di riforma del processo civile o forse solo marginali e tali da non richiedere l'intervento del legislatore delegato.

Come sempre accade con l'introduzione di nuove disposizioni, occorre sciogliere alcuni nodi interpretativi, che già ad una prima lettura si mostrano evidenti⁵:

a) Entrata in vigore: l. 206/2021, art. 1, co. 37 (*"Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"*). Il momento a partire dal quale la procedura espropriativa può dirsi instaurata è rappresentato dalla notificazione dell'atto di pignoramento: se essa è avvenuta successivamente al 22 giugno 2022 (180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge, pubblicata in G.U. n. 292 del 9.12.2021 ed entrata in vigore il 24.12.2021) deve farsi riferimento alla nuova normativa.

Un primo problema applicativo intertemporale concerne l'ipotesi in cui la notificazione sia stata avviata in data anteriore al 22 giugno 2022 e si sia poi perfezionata in un momento successivo, stante il principio di scissione soggettiva del procedimento notificatorio per il "mittente" ed il "destinatario", ormai di carattere generale – esteso anche alla notificazione telematica, in forza della pronuncia della Consulta n. 75/2019⁶. La soluzione più in linea con i principi generali va ricercata facendo riferimento alla litispendenza: detto principio, cioè, trova applicazione laddove la notificazione sia stata richiesta in data successiva all'entrata in vigore della l. 206/22, non potendosi accogliere l'ormai risalente orientamento del Giudice della nomofilachia che distingueva l'ambito di applicazione del principio a seconda degli effetti processuali considerati⁷.

Rimane, però, un aspetto che attiene al regime transitorio e ignorato dal legislatore: ancor prima della instaurazione della procedura espropriativa, il pignoramento deve essere

⁵ Tra i primi commentatori, V. COLANDREA-E. MERCURIO, *Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, in *Judicium online*.

⁶ E prima ancora alla notificazione effettuata in proprio dal difensore: "Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994, poiché dal relativo art. 6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica" (cfr. *ex multis* Cass., 10 dicembre 2019, n. 32255).

⁷ Cass., Sez. Un., 19 aprile 2013 n. 9535: non opera per la determinazione della pendenza della lite che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo.

preceduto dalla notificazione del precetto, che a livello contenutistico comporta, tra l'altro, la necessità della "dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione" (art. 480, co. 3, c.p.c.); essendo cioè il legislatore intervenuto – seppure parzialmente – sulle regole di competenza territoriali dell'espropriazione presso terzi, il creditore istante già nell'atto di precetto dovrebbe aver tenuto conto (ancor prima dello scorso 22 giugno) dell'eventuale instaurazione del processo esecutivo secondo le nuove regole.

b) Le novità in materia di competenza. Tra le novità in vigore già dallo scorso 22 giugno vi è la scelta del legislatore di modificare i criteri di competenza per territorio, laddove l'espropriazione forzata di crediti sia diretta nei confronti della pubblica amministrazione.

Rispetto, cioè, al "vicino" passato⁸ - ove la scelta generale era quella di radicare la competenza per territorio presso l'ufficio del luogo di residenza, domicilio o dimora (o sede) del debitore (art. 26 *bis*, comma secondo, c.p.c.) o, nella sola ipotesi in cui il debitore è una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma quinto, del luogo ove il terzo/*debitor debitoris* ha la residenza, domicilio, dimora o sede (art. 26 *bis*, comma primo, c.p.c.) – si interviene sul primo comma dell'art. 26 *bis* del codice di rito, che oggi recita: "Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto da leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

La novella non risolve il problema – che si era posto – del rinvio all'art. 413, comma quinto: oltre al rimpianto di una mancata occasione, deve continuarsi a ritenere che la regola "eccezionale" di cui al comma primo dell'art. 26 *bis* citato possa trovare applicazione a prescindere dalla natura del credito che deve essere soddisfatto, come peraltro già affermato dal Giudice della nomofilachia⁹; a livello soggettivo, ampliare la nozione a tutte le pubbliche amministrazioni (contemplate dall'art. 1, co. 2, d.lg. 165/2001) e non soltanto a quelle

⁸ Sugli orientamenti giurisprudenziali formati con riguardo alla disciplina previgente R. MININNO, *L'espropriazione forzata nei confronti degli enti locali*, in *Riv. esec. forz.*, 3/2022, pp. 847 ss.

⁹ Cass., 4 aprile 2018, n. 8172: "In tema di foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, il rinvio che l'art. 26 *bis*, comma 1, c.p.c. fa all'art. 413, comma 5, dello stesso codice non concerne l'oggetto del credito per cui le P.A. sono debentrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze), bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001".

Inoltre, come precisato da Cass., 24 giugno 2022, n. 20396 "ai fini dell'individuazione del foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle P.A., di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., l'art. 26 *bis*, comma 1, dello stesso codice, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, quando allude alla disciplina di leggi speciali attribuisce alla regola desumibile da tali leggi il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia, trovano inderogabile applicazione le norme di contabilità pubblica, da ricomprendersi tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1, che, valorizzando la residenza del creditore per individuare l'ambito della competenza delle Tesorerie Provinciali per mezzo delle quali il pagamento avviene, assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., al giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il MIUR).

rappresentate processualmente dall'Avvocatura dello Stato pare operazione oggi più complessa: il richiamo del nuovo art. 26 *bis*, comma primo, alla sede dell'Ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato ("nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio ... o la sede") se certamente risponde all'esigenza di decongestionamento processuale e di suddivisione del carico delle procedure esecutive su tribunali diversi da quello romano (ove è concentrata la funzione della tesoreria dello Stato)¹⁰ implica e presuppone la necessaria applicazione del foro erariale *ex lege*¹¹. Optare per la contraria soluzione e, quindi, ritenere che la norma operi per qualsiasi pubblica amministrazione (anche in presenza del c.d. patrocinio autorizzato), seppure appare regola collegabile alla telematizzazione del processo esecutivo, pare svilire completamente la funzione dei criteri di competenza per territorio, talvolta ingiustificatamente allontanando il giudice naturale precostituito per legge (*ex art. 25 Cost.*) dalle parti.

Laddove, quindi, (da un punto di vista soggettivo) il debitore sia una pubblica amministrazione che per legge è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e (a livello oggettivo) l'espropriazione sia volta alla soddisfazione di un qualsiasi credito occorre fare riferimento alla sede dell'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha residenza, domicilio (o dimora¹²) o sede; in mancanza trova applicazione la regola generale (non oggetto di intervento normativo) di cui al secondo comma dell'art. 26 *bis* c.p.c.

c) Nuovi oneri a carico del creditore a pena di inefficacia del pignoramento. L'art. 543 c.p.c. è stato arricchito con il comma quinto ("Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento") e sesto ("Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento"), in forza dell'art. 1, comma 29, l. 206/21.

¹⁰ Come evidenzia la Relazione illustrativa, la ratio della modifica è ancorata alla scelta di distribuzione geografica dei procedimenti di espropriazione forzata in danno della PA, visto l'accentramento del servizio di tesoreria dello Stato per motivi di controllo della spesa pubblica.

¹¹ L'Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di altre amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici, così come disposto dall'art. 43 del T.U. n. 1611/1933 (c.d. patrocinio autorizzato). Ma condizione necessaria per l'esercizio di questo patrocinio è la esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtù di della legge 12 gennaio 1991, n. 13, deve essere presa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze (ex Ministro del Tesoro).

¹² Il criterio della dimora appare un errore evidente del legislatore, più elegantemente definito *lapsus calami* da V. COLANDREA - E. MERCURIO, *op. cit.*, § 3.

In sostanza, si pongono a carico del creditore (in qualsiasi tipo di espropriazione presso terzi) ulteriori oneri di natura informativa, duramente sanzionati (a pena di inefficacia del pignoramento): la notificazione al debitore e al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, nonché il deposito dell'avviso notificato all'interno del fascicolo telematico.

Oneri del tutto differenti e poco coerenti con quelli preesistenti di carattere generale di cui all'art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.¹³: nel sistema previgente, cioè, la sanzione dell'inefficacia conseguiva unicamente alla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento nei termini di legge, con mero obbligo di notiziare dell'evento il debitore ed il terzo; oggi, invece, per l'espropriazione presso terzi il mancato assolvimento dell'onere informativo positivo (cioè di avere regolarmente proceduto all'iscrizione a ruolo del pignoramento e di aver dato "prova" di tale attività tramite il deposito dell'atto notificato al debitore e al terzo), dietro il quale si nasconde anche un ulteriore onere contenutistico (relativo, cioè, alla necessaria indicazione del numero di ruolo della procedura), costituisce causa di inefficacia del pignoramento.

Il legislatore, invero, nel determinare il momento a partire dal quale opera la inefficacia del pignoramento (*ex* art. 543, comma sesto, ultimo periodo c.p.c.: "... ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento"), non contempla entrambe le attività di cui è onerato il creditore. Per dare coerenza interna alla norma, sembrerebbe potersi semplicisticamente affermare che a tale mancanza non si può attribuire un valore diverso da quello di una mera dimenticanza: in ogni caso la sanzione è rappresentata dalla inefficacia del pignoramento, trattandosi di due ipotesi autonome tra loro; così come la medesima sanzione deve ritenersi operante non soltanto laddove non sia compiuta l'attività ma altresì nell'ipotesi in cui pur avendo proceduto alla notificazione dell'avviso esso sia carente a livello contenutistico (sia cioè omessa l'indicazione del numero di ruolo della procedura).

Come sottolineato dai primi commentatori¹⁴, i due oneri che il legislatore indistintamente qualifica causa della dichiarazione di inefficacia del pignoramento svolgono funzioni diverse: l'omessa notificazione dell'avviso comporta l'automatica caducazione dei vincoli di custodia a carico del terzo, mentre il deposito dell'avviso notificato all'interno del fascicolo della procedura esecutiva mira a fornire la "prova" al giudice dell'esecuzione di avere svolto

¹³ Come correttamente sottolineato da A. SALETTI, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, in *Judicium online*, non è condivisibile "l'affermazione della Relazione redatta dalla Commissione Luiso (consultabile in www.giustizia.it), secondo la quale la nuova previsione mira a completare il disposto dell'art. 164 *ter* disp. att. c.p.c. Infatti, una volta che il pignoramento abbia perso efficacia per il fatto sopravvenuto della mancata comunicazione dell'iscrizione a ruolo (che travolge il pignoramento anche se ritualmente iscritto a ruolo), non è dato immaginare quale interesse potrebbero avere debitore e terzo pignorato ad essere informati del fatto, ormai irrilevante, della mancata iscrizione a ruolo". Sulla ratio che ha spinto il legislatore alla introduzione dei nuovi oneri per il creditore si v. A. BARALE, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, in www.ilcaso.it; M.G. CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 1037. Sul complesso tema della rinuncia preventiva alla iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e sull'ammissibilità dell'istanza *ex* art. 700 c.p.c. in presenza di illegittimo arresto del credito v. G. FELLONI, *Questioni controverse sulla cessazione dell'obbligo di custodia del terzo pignorato*, in corso di pubblicazione in *Rass. esec.*

¹⁴ V. COLANDREA – E. MERCURIO, *op. cit.*, §7.2.

l'adempimento; ciò porta a ritenere che un eventuale tardivo deposito possa essere ammesso dal g.e. e sia idoneo a evitare la dichiarazione di inefficacia della procedura. Tale soluzione, tutt'altro che confortata dalla lettera della norma, certamente è ragionevole (soprattutto in un quadro sistematico) e, seppure mortifica l'intento del legislatore di liberare il terzo da qualsiasi obbligo una volta chiusa l'udienza di prima comparizione, è da preferire.

La norma, inoltre, pone ulteriori problemi applicativi in riferimento *a)* alla possibilità che all'iscrizione a ruolo provveda soggetto diverso dal creditore procedente (*ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.*); *b)* all'individuazione del termine per adempiere all'onere di deposito dell'avviso notificato (consentendo, forse, l'assolvimento anche direttamente in udienza) e alla eventuale necessità che il procedimento notificatorio si sia perfezionato; *c)* al luogo ove deve avvenire la notificazione dell'atto di avviso; *d)* alla necessità che alla notificazione dell'avviso provveda necessariamente l'ufficiale giudiziario (con conseguente esclusione della notificazione "diretta" dell'avvocato, in proprio o telematica).

Su quest'ultimo punto, di recente è intervenuta la nota del Ministero della Giustizia (20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA), e la conseguente "ribellione" del ceto forense¹⁵ a cui ha fatto eco l'interpretazione correttiva della giurisprudenza di merito¹⁶, considerato soprattutto il fatto che rispetto alle procedure pendenti la conseguenza inevitabile sarebbe costituita dalla inevitabile inefficacia del pignoramento.

Invero, la citata nota ministeriale – in risposta alla richiesta di "direttive" formulate da UNEP Salerno in merito all'inquadramento "dell'attività svolta da personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti" richiesti dall'art. 543 c.p.c. – configura nell'ambito dell'esecuzione forzata (o meglio nell'ambito della fattispecie del pignoramento) l'atto di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, di modo che sarebbe "da iscriversi nel registro cronologico Mod. C o C *ter*, con indicazione delle relative relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti".

E pare che il Ministero, nel generoso intento di porre rimedio ad una incertezza interpretativa, non ha potuto evitare di arrecare un torto grave alla legge. Infatti, l'avviso non può essere considerato quale atto esecutivo che si inserisce nella sequenza volta al perfezionamento del pignoramento e, quindi, proprio dell'ufficiale giudiziario, giacché, da un lato, la lettera della nuova disposizione individua nel creditore il soggetto chiamato a compiere l'atto ("il creditore ... notifica ... e deposita" l'avviso in parola), il quale – tra l'altro – è l'unico sottoscrittore; dall'altro, analoga questione potrebbe porsi con riferimento ad altre previsioni normative tramite le quali si onera il creditore alla notificazione di atto esecutivo e, ad esempio, in tema

¹⁵ Da ultimo si veda la Nota del CNF del 29.09.22.

¹⁶ Sul tema è intervenuta la nota del Presidente della II Sezione del Tribunale di Verona dell'11 ottobre 2022, con la quale si è chiarito che "la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione presso terzi è incumbente a carico dell'avvocato che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite (e quindi anche, ma non necessariamente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario)". Nella stessa direzione si pone l'orientamento della VIII Sezione del Tribunale di Torino, giacché "tale incumbente (può) ... essere espletato anche a mezzo di notifica in proprio, se a ciò il legale sia espressamente autorizzato, ovvero a mezzo di notifiche via pec e la sezione le riterrà validamente compiute".

di espropriazione di beni indivisi, non può dubitarsi che la notificazione agli altri comproprietari possa avvenire anche in via diretta, senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

Ma ancora: nell'ambito del procedimento non mancano ipotesi di efficacia del pignoramento subordinate ad adempimenti propri del creditore, come quelli di cui agli artt. 543, comma quarto (iscrizione a ruolo nel termine di trenta giorni dalla restituzione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario), 518 comma sesto (disposizione analoga dettata con riguardo all'espropriazione mobiliare) e 557, comma terzo, (espropriazione immobiliare) c.p.c.

Il richiamo al Modello C o C ter dei registri UNEP non è comunque corretto: ex art. 116 DPR n. 1229/1959, vengono distinti tre registri: per la notificazione in materia civile e amministrativa (n. 1), per la materia penale (n. 2), e per "gli atti che importano la redazione di un verbale" (n. 3). Se quest'ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale. Sebbene si possa comprendere che, essendo le esecuzioni il campo dove si redigono forse la maggior parte dei verbali (ad esempio, di pignoramento), si addivenga a denominare quel registro come il cronologico delle esecuzioni, questo non autorizza di certo ad includere in esso l'iscrizione di quegli atti che pure hanno solo in senso lato natura esecutiva, ma per i quali non si provvede a redigere alcun verbale.

L'avviso in questione è un adempimento in cui non interviene alcuna verbalizzazione; l'ufficiale giudiziario si limita a notificare un atto proveniente dal creditore, cui lo restituisce per il successivo deposito¹⁷.

Quanto alla questione *sub a)*, la dottrina¹⁸ ritiene che se è il debitore a procedere all'iscrizione a ruolo trova applicazione il generale principio di cui all'art. 156, co. 3, c.p.c., senza necessità quindi che operi la nuova disposizione. Se, invece, l'iscrizione a ruolo è curata da persona diversa dal creditore è comunque quest'ultimo ad essere onerato dell'assolvimento delle attività richieste dalla norma, giacché l'art. 159 *ter* disp. att. c.p.c. continua a prevedere che "quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521 *bis*, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164 *ter* delle presenti disposizioni"¹⁹.

¹⁷ In tal senso la Nota dell'Ordine degli avvocati di Pisa 23.09.22, in <https://www.ordineavvocati.pisa.it/2022/circolare-n-116-2022-pignoramento-c-o-terzi-adempimenti-ex-art-543v-e-vi-c-cpc-nota-del-ministero-20-settembre-2022-iv-dog-03-1-2022ca/>.

¹⁸ *Id.*, *Nell'espropriazione presso terzi più oneri per il creditore procedente*, *ivi*, 173.

¹⁹ Come, infatti, chiarito da Cass., 14 novembre 2017, n. 26830 "l'introduzione dell'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. risponde all'esigenza di risolvere quelle situazioni di stallo che si sarebbero potute creare dopo le modifiche al codice di rito apportate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha addossato al creditore procedente l'onere di depositare in cancelleria l'atto di pignoramento per la relativa iscrizione a ruolo. Anteriormente a tale novella, infatti, l'atto di pignoramento veniva immediatamente depositato in cancelleria dall'ufficiale giudiziario e il creditore procedente provvedeva semplicemente alla regolarizzazione fiscale della procedura (art. 518, sesto comma, art. 543, quarto comma, e art. 555, secondo comma cod. proc. civ.). In tal modo, il giudice dell'esecuzione poteva essere investito dell'opposizione anche se, formalmente, il pignoramento non era ancora (fiscalmente) iscritto a ruolo, in quanto comunque il fascicolo dell'espropriazione forzata era già pendente innanzi a lui. Oggigiorno, invece, poiché l'atto di

In riferimento, poi, all'ultimo momento utile per il deposito, l'art. 543, co. 4, c.p.c. fa espresso riferimento all'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, per cui deve ritenersi astrattamente ammessa la possibilità di assolvere l'onere di deposito anche direttamente in udienza, compatibilmente con le regole proprie della telematizzazione della procedura esecutiva, del relativo fascicolo e dell'obbligo di deposito telematico, oggi reso più gravoso dall'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. (che, per il suo perfezionamento, richiede "la conferma del completamento della trasmissione").

Più complesso è sciogliere il nodo relativo alla compatibilità del principio di scissione a livello soggettivo della notificazione rispetto a quanto prevede oggi l'art. 543 c.p.c.: il solo avvio della notificazione (fermo restando il suo buon esito) potrebbe ritenersi sufficiente per evitare la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, ma – comunque – richiederebbe la necessità di differimento della prima udienza al fine di verificare il perfezionarsi della notificazione per tutte le "parti" del procedimento²⁰. In ogni caso, l'intento del legislatore di automatizzare la sanzione processuale, cioè determinare la cessazione *ex lege* degli effetti che per il terzo sorgono con la notificazione del pignoramento, non possono ritenersi raggiunti tramite l'introduzione di queste nuove disposizioni: pur spirata l'udienza di prima comparizione senza aver ricevuto l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura espropriativa, il terzo non può in ogni caso liberarsi dagli obblighi di custodia derivanti dal pignoramento, perché, ad esempio, potrebbe accadere che il procedimento notificatorio non si sia ancora completato.

L'effetto delle nuove regole è certamente l'allungamento dei tempi della procedura, tanto da svuotare di significato il disposto del comma terzo dell'art. 543 c.p.c., "per permettere al creditore di compiere i nuovi adempimenti richiesti senza rischiare l'inefficacia del pignoramento compiuto"²¹; tempi, peraltro, non sempre controllabili dal medesimo creditore precedente, come quelli necessari alla notificazione a mezzo del servizio postale²², o alla necessità di procedere all'iscrizione a ruolo telematica²³!

pignoramento viene consegnato al creditore precedente e spetta a quest'ultimo depositare l'atto in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, è ben possibile che l'opposizione venga proposta prima del compimento di tale adempimento, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione potrebbe essere investito dell'opposizione (e della richiesta di sospensione) di una procedura esecutiva non ancora pendente innanzi al suo ufficio e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai iscritta a ruolo, neppure in seguito. Tale eventualità, come s'è detto, è oggi scongiurata per effetto della previsione - contenuta nell'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. - della facoltà di iscrivere a ruolo il pignoramento anche per iniziativa di un soggetto diverso dal creditore".

²⁰ In senso contrario A. BARALE, *op. cit.*, 5 e 6, il quale – sulla base della lettera del secondo periodo del sesto comma dell'art. 543 c.p.c. – ritiene che solo ove il terzo non riceva la notificazione dell'atto di avviso entro la data di prima comparizione, potrebbe ritenersi liberato da ogni vincolo. Aggiunge, poi, l'operatività del principio di scissione con riferimento alla notificazione dell'avviso al debitore.

²¹ A. SALETTI, *op. cit.*

²² In tal caso potrebbe ritenersi operante il principio, già richiamato, di scissione soggettiva del momento perfezionativo della notificazione: il creditore, cioè, potrebbe limitarsi ad avviare la notificazione dell'atto di avviso e a depositare l'atto una volta conclusosi il procedimento notificatorio. Sul punto *Ibidem*.

²³ Con il comma quarto dell'art. 18 d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, si è infatti previsto l'obbligo di iscrizione a ruolo telematica

Quanto, poi, al luogo ove deve avvenire la notificazione dell'avviso, può ammettersi – per il debitore – che essa possa validamente compiersi presso la cancelleria, tutte le volte in cui la notificazione dell'avviso segua la dichiarazione del debitore; ipotesi rara, giacché la sua risposta all'invito ex art. 492, comma secondo, c.p.c. (ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione ...", con l'avvertimento della sua eventuale omissione), presuppone che vi sia già un fascicolo telematico dell'esecuzione (all'interno del quale il debitore può depositare l'atto) e, quindi, la già avvenuta iscrizione a ruolo²⁴. Per il terzo, la notificazione può compiersi nel luogo ove è stato compiuto l'atto di pignoramento, o eventualmente (laddove abbia già inviato la dichiarazione) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo digitale indicato dal medesimo *debitor debitoris*.

Il legislatore, poi, è particolarmente ermetico con riguardo al profilo dinamico e, in particolare, in riferimento al provvedimento che il g.e. è chiamato ad adottare in ipotesi di mancato assolvimento degli oneri nonché al rimedio concesso alle parti per contestarne l'inefficacia. Il sistema ragionevolmente induce a ritenere che: a) la necessità di un provvedimento del g.e. si ha soltanto nel caso in cui il creditore ha proceduto all'iscrizione a ruolo ma non ha correttamente e tempestivamente assolto gli oneri imposti dal nuovo art. 543 c.p.c.; b) la forma del provvedimento, quando necessario, è quella tipica delle modalità con cui "parla" il g.e.; c) avverso l'ordinanza – pur trattandosi di una sorta di estinzione per inattività²⁵ (che il legislatore definisce inefficacia e ammette la possibilità che sia solo parziale) – è ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., preferibile rispetto allo strumento del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., anche per evitare uno diverso rimedio processuale a chi è parte della procedura e chi tale qualifica non ha (terzo, *debitor debitoris*)²⁶.

Tutti questi nuovi problemi applicativi, che certamente sono la inevitabile conseguenza dell'introduzione di nuovi meccanismi processuali, aggiunti alle insidie della procedura esecutiva²⁷ e alle questioni già note danno l'impressione di una certa distanza del legislatore dal tribunale, ove il processo esecutivo vive.

M. PILLONI, *L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo e l'inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina: le novità introdotte nel c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2015, pp. 481 ss.

²⁴ Ammette questa possibilità A. SALETTI, *op. cit.*, § 2; A. TEDOLDI, *Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVII*, in www.giustizainsieme.it.

²⁵ Sul punto A. SALETTI, *op. cit.*, § 4, che qualifica tale ipotesi come chiusura anticipata (talvolta parziale) del processo esecutivo. Nel senso dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione atipica Cass., 18 marzo 2022, n. 8905; Id., 6 aprile 2022, n. 11241.

²⁶ Sull'ammissibilità del rimedio per il terzo pignorato già R. ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, pp. 329 ss.; G. OLIVIERI, *I profili e l'evoluzione del sistema di espropriazione presso terzi*, in *Le espropriazioni presso terzi* diretta da F. Auletta, Torino, 2011, pp. 5 ss.

²⁷ In sostanza nella espropriazione presso terzi oggi il creditore deve: notificare l'atto di pignoramento al terzo e al debitore (artt. 543, commi 1, 2 e 3); entro 30 giorni dalla consegna dell'originale dell'atto di pignoramento notificato, procedere all'iscrizione a ruolo della procedura, pena l'inefficacia del pignoramento (art. 543, comma quarto); quindi provvedere alla

3. La abrogazione della spedizione in forma esecutiva

Il moto riformatore del legislatore ha travolto anche l'istituto della spedizione in forma esecutiva del titolo ex art. 475 c.p.c. vigente²⁸.

Ad evidenziare le linee tracciate sulla tela che il legislatore delegato è stato chiamato a colorare, e, in particolare, l'idea di *cancellare* (non sostituire) l'istituto della spedizione in forma esecutiva del titolo e di porre tale obiettivo tra quelli primari è il Piano nazionale di ripresa e resilienza²⁹.

Tale abrogazione nasce, invero, dalla Relazione della c.d. Commissione Luiso³⁰, che – sulla scia di alcuni orientamenti dottrinali³¹, sicuramente maggioritari – mira a radicare l'idea che

notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo, esattamente indicando il numero di ruolo del procedimento (art. 543, comma quinto), e poi al deposito (telematico) della copia dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

²⁸ Sul tema, prima del decreto delegato, vengono riprese le considerazioni già svolte, S. RUSCIANO, *Addio alla spedizione in forma esecutiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, pp. 1037 ss.

²⁹ Trasmesso al Parlamento il 25 aprile 2021 e alla Commissione europea il successivo 30 aprile.

³⁰ A fondamento della proposta abrogazione la *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* presieduta dal Prof. Luiso pone, da un lato, l'orientamento dottrinale che, da tempo, ritiene la disposizione un requisito formale inutile, dall'altro la giurisprudenza che qualifica il vizio relativo come mera irregolarità e, dall'altro ancora, la spedizione telematica adottata in tempo di pandemia.

Si legge nella Relazione della che «... da molto tempo la dottrina sottolinea che la formula esecutiva è un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile ...». Con riferimento alla giurisprudenza, la Relazione sottolinea come la Corte di cassazione abbia sempre interpretato l'articolo 475 c.p.c. «in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca elemento indefettibile per un titolo esecutivo, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c. ... La disciplina legislativa sopravvenuta – riguardo all'iscrizione a ruolo dei processi di espropriazione mediante il deposito di una copia (formata dallo stesso difensore del creditore) del titolo rilasciato in forma esecutiva – rende viepiù superflua la normativa codicistica che, nell'intento di evitare la formazione di vari duplicati del titolo e di arginare eventuali abusi (i quali possono essere azionati con altri strumenti ...), dispone stringenti obblighi formali per il pubblico ufficiale deputato all'apposizione della formula».

³¹ In questa direzione, infatti, S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, sub art. 475, p. 93, ritiene che l'origine della disposizione (art. 475) «la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col *nos maiestatis*, ai giudici dell'esecuzione e al pubblico ministero»; Id., *Diritto processuale civile*, X ed. aggiornata ed ampliata da C. Punzi, Padova, 1987, pp. 583 ss., ove l'A. ritiene che «questa formula è un relitto storico, e non ha alcuna essenzialità: il suo difetto non dà neppure luogo a opposizione, tutt'al più a correzione»; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli 1957, III, pp. 22 ss.; T. CARNACINI, *Prolegomeni ad un nuovo processo d'espropriazione forzata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, 441 (spec. nota 3); R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1983, p. 139, il quale sul punto cita G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, 283 e ss.; P. D'ONOFRIO, *Commento al Codice di procedura civile*, Torino, 1958, II, p. 13 ss. (che attribuisce all'istituto la caratteristica di «vuoto formalismo»); si v. anche E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1954, III, p. 140 (spec. nota 209), che osserva che il testo della «formula è un residuo storico e oggi non si sa bene, per verità, chi sia in concreto il soggetto maiestatico di quel 'comandiamo'». Invero l'A. aggiunge, poi (spec. p. 141), che alla cancelleria sono demandati gli opportuni controlli sulla efficacia esecutiva della sentenza come provvedimento (titolo in senso sostanziale) tale che «la cancelleria non dovrebbe, per esempio, ... rilasciare (spedire) copia esecutiva di sentenze che non portino clausola di condanna...»; M. VELLANI, *Titolo esecutivo - Precetto. Parte nona*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, pp. 1344-1345 e, proprio nel commentare la legge delega, G. FINOCCHIARO, *Superato l'obsoleto formalismo della spedizione in forma esecutiva*, in *La Riforma del processo civile, I libri di Guida al diritto*, Milano, 2022, pp. 176 ss. *Contra* E. GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, XLIV, pp. 685 ss.: il controllo sulla «perfezione formale» del titolo viene inteso dall'A. come rilevanza dell'atto in quanto titolo esecutivo. Ne consegue che (spec. 696) «se il titolo è costituito da un atto giudiziale il controllo implica: a) un giudizio sul contenuto del provvedimento giudiziale, dovendone il cancelliere individuare l'attitudine a realizzare un'esecuzione, sulla esigibilità del diritto, e, trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, sulla sussistenza del requisito della liquidità; b) un giudizio sulla presenza di una norma che conferisca la qualità di titolo esecutivo al provvedimento giudiziale diverso dalla sentenza; c) l'accertamento che non vi sia sull'originale della sentenza annotazione della cassazione della medesima (art. 388 c.p.c.)».

l'istituto della spedizione in forma esecutiva sia ormai un relitto storico, un orpello ottocentesco e, seppure implicitamente, ad attribuire a questo 'passaggio' talvolta³² essenziale per l'accesso alla tutela esecutiva, un tempo eccessivo e una inutile complicazione³³, in una visione meramente economicistica del processo.

Questa, del resto, è l'attuale (e prevalente) interpretazione giurisprudenziale dell'istituto: sfogliando i repertori³⁴ si conferma, infatti, l'idea che *a*) l'eventuale carenza della spedizione in forma esecutiva integra una mera irregolarità da far valere nelle forme dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.³⁵; *b*) il controllo demandato al cancelliere (o al notaio) è esterno all'efficacia del titolo ed ha natura meramente formale.

³² Ad oggi soltanto i titoli esecutivi giudiziali e quelli 'ricevuti' dal notaio richiedono la formula esecutiva, mentre per quelli di formazione negoziale non vi è la necessità di 'controllo'. Sul punto (e sulla evoluzione della disciplina) M. G. CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale*, in *Commentario del Codice di procedura civile* a cura di Chiarloni, Bologna, 2019, p. 121.

³³ Si legge nella Relazione che «L'eliminazione della formula esecutiva (*rectius*, la possibilità di agire *in executivis* sulla scorta di una copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo) consentirebbe di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l'incombente di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali)». Sulla semplificazione come criterio guida per l'abrogazione dell'istituto M. G. CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, pp. 1038 ss., a giudizio della quale «si deve salutare con favore la previsione in esame, che corrisponde sia ad una necessità di snellimento della procedura, sia alla opportunità di armonizzazione dei veri titoli esecutivi ...».

³⁴ *Ex multis* Cass., 14 novembre 2013, n. 25638; *Id.*, 5 giugno 2007, n. 13069, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 1116 (con nota di G. FINOCCHIARO, *Note minime in tema di litisconsorzio (necessario) del terzo debitore nel giudizio di opposizione all'esecuzione*). Invero la Corte – dopo aver ribadito che la denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorché si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. – precisa che «allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.». In altri termini, come chiaramente affermato da Cass., 5 giugno 2007, n. 13069, laddove «sia denunciato che la formula esecutiva non è stata apposta regolarmente al titolo in base al quale si proceda, non si può ritenere raggiunta la dimostrazione che l'opposizione sia agli atti esecutivi, perché occorre soffermarsi sul complesso significato del concetto di irregolarità, del quale l'art. 617 c.p.c. non fornisce una sicura interpretazione e la dottrina ha adoperato in maniera affatto concorde. Se con la denuncia si fa riferimento solo alla corretta spedizione del titolo in forma esecutiva, richiesta dall'art. 475 c.p.c., non v'è, dubbio che la contestazione non configura una opposizione all'esecuzione, giacché l'indebita apposizione della formula esecutiva su un titolo esecutivo può comportare una mera irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità formale del precetto, come si esprime il primo comma dell'art. 617 c.p.c.». Sull'oggetto del rimedio ex art. 617 c.p.c. *amplius* R. ORIANI, *Opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987 e, in particolare, pp. 107-108 ove la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva (o la trascrizione del titolo con l'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario) vengono qualificate come attività funzionali perché il debitore possa apprendere «l'esistenza di un documento avente valore di titolo esecutivo nei suoi confronti». Di qui la ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi nelle ipotesi in cui l'irregolarità non comporta inesistenza del titolo.

La denuncia, nondimeno, può comprendere anche la contestazione che il titolo esecutivo non esista oppure che non sono state soddisfatte le condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo: in questi casi, l'opposizione si deve intendere come opposizione alla pretesa fatta valere con il titolo e, quindi, dovrà essere inquadrata come opposizione all'esecuzione ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., la quale è diretta, com'è ben noto, innanzi tutto alla contestazione dell'esistenza *ab origine* del titolo esecutivo; in questo senso sostanzialmente, già Cass., 26 ottobre 1992, n. 11618, nella motivazione. La errata apposizione della formula nel titolo esecutivo, quindi, può configurare opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o opposizione di cui al precedente articolo 615, secondo che i motivi riguardino la correttezza della formula stessa oppure l'esistenza o l'efficacia del titolo: Cass., 7 luglio 1999, n. 7026, nella motivazione.

³⁵ Sulla categoria della irregolarità degli atti processuali F. AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali civili*, Padova, 1999, pp. 154 ss.; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, Napoli, 2005, pp. 410 ss. Con particolare riferimento all'esecuzione forzata S. LA CHINA, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano, 1970,

L'epilogo della riportata interpretazione giurisprudenziale è rappresentato dalla nota pronuncia della Corte suprema³⁶ che, dopo aver aderito all'orientamento maggioritario, circa la qualificazione del vizio (mera irregolarità) e dello strumento processuale per la sua deduzione (opposizione agli atti esecutivi), impone al debitore–opponente, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, di allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dallo svolgimento del processo esecutivo. In particolare, l'orientamento giurisprudenziale riportato finisce per escludere la ammissibilità stessa dell'opposizione agli atti esecutivi per difetto di interesse ogniqualvolta, come nella specie, l'opponente si limiti a dedurre l'irregolarità formale della fase stragiudiziale e preliminare all'esecuzione (contrariamente a quanto prevede l'art. 617 c.p.c.): «se si pretende dall'opponente agli atti esecutivi di evidenziare il pregiudizio in concreto subito per la mancanza della formula, si finisce per chiedergli l'impossibile, e dunque per negargli in radice lo stesso rimedio esecutivo»³⁷.

Anche l'esperienza normativa adottata durante la pandemia e la conseguente introduzione della spedizione in forma esecutiva secondo modalità telematiche pare confermare lo sfavore del legislatore verso l'istituto disciplinato dall'art. 475 c.p.c.: per limitare l'accesso agli uffici giudiziari, l'art. 23, comma 9 *bis* del d.l. 28 ottobre 2020 n.137 (c.d. Decreto Ristori), convertito in legge n.176/2020 - recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno dei lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ha certamente contribuito a svilire il ruolo del pubblico ufficiale nella attività di spedizione del titolo in forma esecutiva^{38 39}.

p. 488; C. MANDRIOLI, *Sulla nozione di irregolarità nel processo civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, 511 e ss.; R. ORIANI, *op. cit.*, pp. 113 ss.

³⁶ Cass., ord. 18 novembre 2019, n. 29804. Nella stessa direzione Cass., 12 febbraio 2019, n. 3967, in *Judicium online*, con interessanti note di B. CAPPONI, *Principi di diritto pronunciati d'ufficio su spedizione in forma esecutiva e interesse all'opposizione* e F. AULETTA, *Sulla dubbio «opportunit[à]» e i limiti certi della pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c. («ovvero quali siano le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore»)*. Tale rigoroso orientamento è stato di recente smentito, dapprima dalla sez. 6 - 3, ord., 9 novembre 2021, n. 32838 e, poi, dal condivisibile (e più generale) principio di diritto accolto dal massimo organo della nomofilachia (Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596). Per la giurisprudenza di merito, Trib. Verona, ord., 15 febbraio 2022, ove si afferma – tra l'altro – che «sarebbe... abbastanza singolare che – essendo la formula esecutiva un requisito formale che viene apposto senza alcun preventivo sindacato circa l'idoneità intrinseca o meno del provvedimento a fungere da titolo esecutivo – essa diventi un requisito indefettibile per stabilire se un certo atto abbia o meno la forza del titolo esecutivo, vincolando, così, il Giudice dell'Esecuzione alla valutazione fatta da altro pubblico ufficiale che, invero, coinvolge altri profili dell'atto».

³⁷ M. DI MARZIO, *Omessa spedizione in forma esecutiva di copia del titolo esecutivo e opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, p. 918. Sul punto v. anche M. PILLONI, *op. cit.*, p. 1510 (che dal richiamato principio di offensività fa derivare «l'immediata ricaduta ... che, non essendovi, di fatto, margini per proporre ammissibilmente un'opposizione agli atti esecutivi, la spedizione del titolo in forma esecutiva non pare più porsi quale presupposto pre-esecutivo indefettibile») e B. CAPPONI, *Ma a cosa serve la spedizione in forma esecutiva?*, in *Rass. esec.*, 2021, pp. 421 ss.

³⁸ A. BONAFINE, *La conversione del c.d. Decreto Ristori e il rilascio della copia esecutiva in forma di documento informatico*, in *www.judicium.it*, che qualifica l'istituto come «snervante passaggio»; G. PARISI, *Il rilascio della formula esecutiva con modalità telematiche tra esigenze di razionalizzazione del processo civile e nodi da sciogliere*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, pp. 352 ss.

³⁹ Sul punto *amplius* E. FABIANI-L. PICCOLO, *La spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi giudiziali in via telematica fra prassi giudiziarie, interventi legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e prospettive di riforma*, in *Rass. esec.*, 2021, pp. 355 ss. Peraltro, in riferimento alla copia esecutiva informatica (art. 23, comma 9 *bis*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) il Ministero della giustizia (dir. gen. affari interni – Ufficio I) con nota DAG. n. 24494.U del 4 febbraio 2021 ha precisato che «limitatamente al periodo emergenziale ... gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.p.p. n. 115 del 2002».

La semplice abrogazione dell'istituto, che rappresenta un'accelerazione del processo misurabile in settimane, non convince del tutto, giacché l'attuale scopo dell'istituto è duplice e ancora attuale: a livello soggettivo, le verifiche compiute ex art. 475 cit. sono volte ad assicurare che un pubblico ufficiale eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo, sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula esecutiva⁴⁰, nonché ad aggiornare le risultanze del titolo esecutivo⁴¹; da un punto di vista oggettivo, poi, seppure il contenuto dell'attestazione appare effettivamente un relitto storico e oggi quel 'comandiamo', che in passato veniva giustificato come esercizio di un potere del Re di dare avvio alla fase esecutiva (peraltro non di attribuzione giurisdizionale), assume un valore meramente simbolico e anacronistico, il rilascio della copia esecutiva implicitamente richiede alcune verifiche (para-giurisdizionali e, comunque, ai limiti della funzione propriamente amministrativa) da parte del pubblico ufficiale ed impedisce, di regola, la circolazione di più di una copia esecutiva⁴².

Ma forse poteva adottarsi una diversa soluzione: l'abrogazione dell'istituto e la eliminazione di qualsiasi forma di controllo preventivo da parte di un soggetto chiamato a collaborare con i protagonisti del processo certamente rischia di aggravare la posizione e gli accertamenti (impropri e propri) del giudice in sede esecutiva, oltre ad appesantire la posizione del debitore, onerato a contestare la eventuale pluralità di titoli esecutivi omogenei o il difetto di legittimazione del creditore precedente, con il rischio di una improvvida speditezza, causa di prolungamento del processo. Sarebbe, infatti, illusorio pensare che tramite l'abrogazione dell'istituto le contestazioni del debitore relative alla regolarità formale del titolo possano ridursi, sgonfiando l'opposizione ex art. 617 c.p.c.: è verosimile che uguali contestazioni saranno mosse alla irregolare fase di attestazione di parte.

La scelta del legislatore delegante è andata, comunque, in senso diametralmente opposto. Ed il decreto legislativo conseguente, lungi dal chiarire e declinare il momento dell'attestazione⁴³ - come era auspicabile - ha riformato l'art. 475 c.p.c. (rubricato ora *Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale*) prevedendo che: "Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata ... per la

⁴⁰ C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2019, pp. 46 ss. – pur ritenendo che la spedizione del titolo in forma esecutiva è requisito più formalistico che formale, «essendo difficile ricondurlo ad un'autentica ed obiettiva funzione processuale», affermano che il controllo circa la legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi dello stesso «rimane in realtà svuotata di contenuto per il fatto che il suddetto controllo non è effettuato da un giudice, ma dal cancelliere o dal notaio e rimane perciò limitato ai suoi aspetti puramente formali».

⁴¹ M. PILLONI, *La formula esecutiva, le nuove modalità telematiche di rilascio e la prospettiva di sua soppressione*, in *Nuove leggi civ. com.*, 2021, pp. 1494 ss.

⁴² Sulla essenzialità della spedizione in forma esecutiva v. G. PETRELLI, *Atto pubblico, scrittura privata autenticata e titolo esecutivo*, in *Notariato*, 2005, pp. 542 ss. (spec. p. 549 ove afferma che «tale funzione non risiede nella solenne formula esecutiva richiesta dall'art. 475, 3 comma, c.p.c. ... ma piuttosto nell'esigenza di "contrassegnare" il documento al quale si attribuisce la funzione di attivare l'esecuzione forzata La cartolarità, che il documento "titolo esecutivo" viene così ad assumere, esige che esso sia caratterizzato dalla unicità e dalla riconoscibilità come titolo esecutivo ...»).

⁴³ Neanche al Titolo V-ter disp. att. c.p.c. (Disposizioni relative alla giustizia digitale) il legislatore delegato ha ritenuto di dedicare una norma all'attestazione sostitutiva della spedizione in forma esecutiva.

parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".

Si è poi prevista l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. (*Altre copie in forma esecutiva*) e riscritto l'art. 488 c.p.c. relativo al fascicolo dell'esecuzione, interamente telematico. In particolare, il secondo comma di quest'ultima disposizione prevede oggi che "il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice".

Inoltre, il legislatore delegato ha – coerentemente – modificato l'art. 153 disp. att. c.p.c. (che oggi dispone che "la copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico") e abrogato il successivo art. 154⁴⁴.

In particolare, leggendo l'art. 488 c.p.c. sorge l'esigenza di chiarire il suo ambito di applicazione, laddove conferisce al giudice il potere di non "accontentarsi" della copia del titolo esecutivo (pur attestata conforme) depositata all'interno del fascicolo telematico e, contestualmente, il dovere del creditore di presentare l'originale.

Premesso che l'originale del titolo esecutivo nella disponibilità del creditore è certamente espressione riferibile ai soli titoli esecutivi stragiudiziali (giacché per quelli di formazione giudiziale non ha più senso distinguere l'originale dalla copia conforme estratta dal fascicolo telematico), il cancelliere al quale fa riferimento il secondo comma dell'art. 488 citato è quello appartenente all'ufficio esecutivo e non già il cancelliere (della cognizione) che ha proceduto alla comunicazione del titolo giudiziale (ai sensi dell'art. 133 c.p.c.).

In verità sembrerebbe che il legislatore abbia fatto riferimento ai titoli esecutivi (anche giudiziali) formati precedentemente all'avvio del processo telematico o comunque a tutte le ipotesi in cui il creditore abbia nella sua disponibilità un documento cartaceo. Ma forse tale soluzione avrebbe imposto al legislatore la collocazione della norma tra le disposizioni transitorie.

In ogni caso, l'art. 488, comma secondo, citato è carente sotto diversi profili: *a*) non individua i casi in cui vi debba essere la richiesta, lasciando al giudice dell'esecuzione la relativa valutazione, presupponendo anzi l'eventualità di ripetuti ordini del g.e. in tal senso, *b*) né la

⁴⁴ Inoltre, il legislatore ha provveduto a modificare una serie di disposizioni che richiamano l'istituto della spedizione in forma esecutiva del titolo, come il codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20, l. 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 174/2016): l'art. 212 nel testo riformato prevede, infatti, che "le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori. il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale"; così anche l'art. 115 D. Lgs. n. 104/2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), o ancora l'art. 29 della Nuova disciplina dell'ordinamento della pratica forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247).

sanzione per l'eventuale mancato adempimento all'obbligo di presentazione del documento imposto dal g.e.

Probabilmente, tra le ipotesi immaginate dal legislatore vi è quella relativa ai controlli (accertamenti impropri) che il g.e. è chiamato ad effettuare *in limine litis*, ad esempio circa la legittimazione all'azione esecutiva o l'ipotesi di non facile lettura del titolo "scansionato".

La soluzione al secondo problema (individuazione della sanzione processuale) è rappresentata dall'estinzione atipica del processo esecutivo, derivante da una inattività qualificata della parte, che a sua volta presuppone l'ordine del g.e. da adempiere in un termine perentorio.

4. La sospensione del termine di efficacia del precetto e la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.)

Nonostante la legge delega limitasse l'intervento alla sola sospensione del termine di efficacia dell'atto di precetto in presenza dell'istanza *ex art. 492-bis c.p.c.*, il legislatore delegato ha sostanzialmente riscritto l'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

La norma oggi (più di ieri) distingue due ipotesi: l'istanza del creditore successiva alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto ("su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario ... procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare") e, comunque, successiva allo spirare del termine di cui all'art. 482 c.p.c. e il caso in cui il precetto non sia ancora stato notificato o comunque non sia spirato il termine di cui all'art. 482 c.p.c.

Nella prima ipotesi l'istanza non richiede alcun "controllo" da parte del presidente del tribunale, né la verifica del diritto della parte a procedere a esecuzione, giacché l'istanza va presentata direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 492-bis, co.1, c.p.c.).

Nell'altro caso, invece, è necessario ottenere l'autorizzazione del presidente del tribunale, il quale la rilascia, come avveniva per il passato, valutato "il pericolo nel ritardo" (art. 492-bis, co. 2, c.p.c.)⁴⁵.

La scrittura non troppo felice della norma concerne l'ipotesi in cui proposta istanza al presidente del tribunale prima della notificazione dell'atto di precetto, ottenuta la relativa autorizzazione, le ricerche dell'ufficiale giudiziario abbiano esito positivo. Al riguardo, il quarto comma prevede, infatti, che "l'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento", senza specificare la necessità della notificazione al debitore dell'atto pre-esecutivo, ovviamente essenziale.

⁴⁵ Sul punto G. G. POLI, *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, a cura di D. Dalfino, Roma, 2016, pp. 431 ss.

La disciplina della sospensione del termine di efficacia del precetto è prevalentemente contenuta nell'art. 492-*bis* citato: il terzo comma della norma prevede che la essa è prevista dalla legge e la sua durata ha come *dies a quo* la proposizione dell'istanza (all'ufficiale giudiziario se successiva alla notificazione del titolo e del precetto o al presidente del tribunale se, successiva alla notificazione degli atti prodromici all'esecuzione, ma anteriore allo spirare del termine indicato nel precetto ex art. 482 c.p.c.) e come *dies ad quem* (alternativamente) *i*) la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche "per mancanza dei presupposti", o *ii*) il rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza (nel solo caso in cui il termine ex art. 482 non sia ancora spirato) ovvero *iii*) la comunicazione del processo verbale dell'ufficiale giudiziario contenente le risultanze delle interrogazioni telematiche.

Per l'incidenza del provvedimento autorizzatorio sul termine di efficacia del precetto oggi può dubitarsi della soluzione volta ad individuare nel reclamo ex art. 737 e ss. c.p.c. il rimedio impugnatorio: certamente il "controllo"⁴⁶ del presidente del tribunale non è mutato, ma gli effetti delle verifiche positive effettuate va direttamente ad incidere sull'atto pre-esecutivo.

Ma ancora: l'ultimo comma dell'art. 492-*bis* prevede un ulteriore onere per il creditore, disponendo che, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, comma primo, c.p.c., è necessario – "a pena d'inefficacia del pignoramento" – con la nota d'iscrizione a ruolo che egli proceda al deposito de "l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al precedente quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al primo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza". Per ragioni di coordinamento, il legislatore ha, infine, arricchito l'atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c.: "nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza".

Con tale disposizione, cioè, il legislatore – al fine di consentire al giudice la verifica della perdurante efficacia del precetto – onera il creditore di indicare il termine di sospensione dell'efficacia dell'intimazione ad adempiere, laddove abbia utilizzato il procedimento volto alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Ultima osservazione: poiché l'istituto è ampiamente utilizzato anche con riferimento all'espropriazione presso terzi, l'intreccio di discipline è inevitabile. Al riguardo, nonostante l'art. 543, ultimo comma, continui a richiamare solo il quarto comma (testualmente: "quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore

⁴⁶ Esso fondamentalmente si sostanzia in un controllo di carattere formale, volto ad accertare la sussistenza di un titolo esecutivo (senza che sia necessario un sindacato sulla presenza di eventuali vizi che potrebbero legittimare un'opposizione da parte del debitore); della legittimazione attiva e passiva e cioè della verifica (e non dell'accertamento) delle condizioni che consentono di procedere ad esecuzione.

il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma”), deve ritenersi che il creditore è in questo caso onerato ovviamente non solo al deposito della nota di iscrizione a ruolo ma anche degli ulteriori adempimenti di cui si è detto (art. 543, comma quinto e sesto).

5. Un giudizio di valore

Levate le lenti indossate per leggere le nuove norme, l'interprete della riforma del processo civile e, in particolare, delle disposizioni esaminate in tema di esecuzione ha la sensazione che il legislatore non abbia seguito una linea coerente con lo scopo e la funzione del processo esecutivo; la sensazione è, cioè, quella che nelle modifiche degli istituti esaminati il legislatore dei nostri tempi sia stato guidato da una “bussola” non sempre funzionante.

Emblematica in tal senso è la posizione del creditore, il cui unico torto è quello di non vedere ancora il suo diritto soddisfatto; le nuove regole rappresentano un percorso ad ostacoli, rendendo evidente che l'opzione del legislatore tra chi *certat de damno vitando* e chi *de lucro captando* sia caduta sul secondo⁴⁷: l'avvocato scrupoloso, al fine di raggiungere il traguardo e vedere soddisfatto il diritto di credito del cliente dovrà correttamente assolvere i nuovi oneri di cui è stato “caricato” il procedimento esecutivo (attestazioni, notificazione e deposito dell'avviso per l'espropriazione presso terzi, deposito telematico, indicazioni contenutistiche ulteriori in caso di sospensione del termine del precetto), senza poter contare su rimedi sananti durante il corso dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione, poi, nell'ambito del suo potere di dirigere l'esecuzione è certamente chiamato, oltre che al compimento di alcune verifiche nuove o maggiormente penetranti rispetto al sistema passato (in punto di validità del titolo esecutivo, correttezza dell'assolvimento degli oneri a carico del creditore nell'espropriazione presso terzi, perenzione del precetto in ipotesi di sospensione art. 492-bis c.p.c.), ad una interpretazione delle nuove disposizioni in linea con la funzione del processo esecutivo.

Tutto questo davvero può condurre alla “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”?

Silvia Rusciano

Associato dell'Università degli studi di Napoli Federico II

⁴⁷ A. SALETTI, *op. cit.*, § 5.